



COMUNE DI TORRETTA

Città Metropolitana di Palermo

Piazza Vittorio Emanuele – 90040 - Tel. 0916190638

c.f. 80020560829

Prot. n. del

Oggetto: **AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 95 e 164 DEL D.LGS. 50/2016, CON OBBLIGO DI VALORIZZAZIONE – Riscontro a Richiesta di chiarimento.**

In riscontro a nota di richiesta di chiarimenti, inviata tramite mail/pec in data 30/10/2020 alle ore 18:12, in ordine ai Criteri di Valutazione di cui all’art. 12 dell’Avviso in oggetto, con la quale si chiede se, in caso di partecipazione di una società, l’esperienza professionale e anzianità di tesseramento sia intesa riferita al legale rappresentante e/o al management aziendale della società, la sottoscritta, nella qualità di Responsabile del IV settore dell’U.T.C. di Torretta, CHIARISCE quanto segue:

Preso atto che *«le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con adeguato standard di qualità»* (Tar Lazio, Roma, Sez. II, sentenza del 23 luglio 2018, n. 8327), e che il concorrente deve possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, a pena di esclusione, atteso che *«i requisiti individuati dalla stazione appaltante come necessari per l’ammissione alla procedura costituiscono elementi essenziali in mancanza dei quali è inibita la partecipazione alla gara»* (Tar Piemonte, Torino, sentenza del 3 maggio 2018, n. 514). E che, pertanto, *la capacità professionale degli operatori economici di fornire servizi è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza ed affidabilità dell’operatore economico* (vedi art. 83 del D.Lgs. 50/2016 - “*Criteri di selezione e soccorso istruttori*”).

Che, anche a livello comunitario, la direttiva 2014/24/UE prevede, con riferimento alle capacità tecniche e professionali, che *“le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità”* (art. 58, paragrafo 4), così confermando l’impostazione secondo la quale la pubblica amministrazione, nel perseguimento del pubblico interesse, ha interesse ad incentivare la partecipazione alle gare di soggetti particolarmente qualificati, con un bagaglio di conoscenze tecniche tali da poter svolgere al meglio le prestazioni oggetto di gara.

Che, la stazione appaltante, nel definire i requisiti tecnici e professionali dei concorrenti, vanta un margine di discrezionalità tale da consentirgli di definire criteri ulteriori e più stringenti rispetto a quelli normativamente previsti, con il rispetto del limite della proporzionalità e della ragionevolezza, oltre che della pertinenza e congruità dei requisiti prescelti in relazione alle caratteristiche dello specifico oggetto di gara. La discrezionalità della stazione appaltante può esplicarsi in vario modo, ad esempio, nella previsione di clausole con le quali sancisce che i

requisiti di capacità debbano essere posseduti, nel caso di RTI, consorzi o società, da tutti i concorrenti riuniti, anziché dal solo concorrente del gruppo deputato a svolgere la parte di servizio per la quale tale certificazione abbia ragione di essere. Ciò nell'interesse della buona amministrazione ed al fine di scongiurare il rischio che il contratto venga eseguito da soggetti privi delle capacità ritenute necessarie dalla stazione appaltante per la soddisfazione dell'interesse pubblico perseguito.

Si tratta di requisiti rispondenti allo scopo di garantire la idoneità professionale del concorrente a partecipare alla gara e ad essere, quindi, contraente della P.A.; cioè requisiti che, come ha sottolineato la giurisprudenza, attengono all'imprenditore e non all'impresa e ai mezzi di cui essa dispone.

Richiamate dall'Autorità nella delibera citata, in linea con la giurisprudenza, le linee guida n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", aggiornate da ultimo con Delibera n. 424 del 2 maggio 2018, le quali hanno fornito indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicazione dell'art. 95, comma 6, lett. e), d.lgs. n. 50/2016, considerando che, con l'elenco dei criteri di aggiudicazione dettato all'art. 95 del Codice dei contratti pubblici, è stata superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione, poiché nella valutazione delle offerte tecniche «possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l'affidabilità dell'offerta o di valorizzare caratteristiche dell'offerta ritenute particolarmente meritevoli».

Pertanto, considerato che,

La capacità tecnica/professionale degli operatori economici di cui all'art. 83 prevede:

- un elenco dei principali servizi, analoghi a quelli oggetto dell'avviso in essere, effettuati negli ultimi 5 anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici e privati;
- l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano parte integrata dell'operatore economico, ed in particolare di quelli responsabili del controllo di qualità;
- l'indicazione dei titoli professionali del prestatore dei servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa (vedi allegato XVII, Parte II: Capacità tecnica);
- l'indicazione dei sistemi di gestione che l'operatore economico potrà applicare per l'esecuzione del contratto;
- una dichiarazione indicante l'organico medio annuo del prestatore di servizi, nonché l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire la gestione in oggetto;

si PRECISA che, all'art. 12 - "Criteri di valutazione" - dell'"Avviso di Procedura Selettiva comparativa per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale, ai sensi degli artt. 95 e 164 del D.Lgs. 50/2016, con obbligo di valorizzazione", quando si richiede la comprovata esperienza acquisita in attività di gestione di impianti sportivi con caratteristiche analoghe a quelle oggetto di affidamento, questa è riferita a tutti i concorrenti riuniti, nel caso di RTI, consorzi o società, anziché al solo concorrente del gruppo deputato a svolgere la parte di servizio per la quale tale certificazione abbia ragione di essere.

Quindi, in riscontro alla nota di richiesta di chiarimento, si esplicita che, **in caso di partecipazione di una società, l'esperienza professionale acquisita e l'anzianità di tesseramento possono essere riferibili al legale rappresentante e/o al management aziendale della società.**

Distinti saluti

Il Responsabile del IV settore
Arch. Gabriella Musarra

